

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 2993

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI, BONIARDI, GOBBATO, PRETTO, FANTUZ, PICCOLO, LORENZO FONTANA, CASTIELLO, ZICCHIERI, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DI MURO, FIORINI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GIACOMETTI, GOLINELLI, LUCENTINI, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, RIBOLLA, TATEO, TOCCALINI, TONELLI, VALLOTTO, ZORDAN

Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa e delega al Governo per la rideterminazione delle medesime dotazioni e la revisione dell'organizzazione del Servizio sanitario militare

Presentata il 1° aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di affrontare due problemi sorti in sede di attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, cosiddetta « legge Di Paola », dal nome del Ministro della difesa che ne fu promotore.

In primo luogo, l'incrocio tra il sistema di reclutamento e la riduzione progressiva delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate ha determinato un progressivo invecchiamento del medesimo perso-

nale, con il rischio di pregiudicarne nel tempo l'operatività, specialmente nei contesti ad alto rischio in cui spesso le unità delle nostre Forze armate sono chiamate a intervenire all'estero.

In secondo luogo, il modificarsi dello scenario geopolitico in cui gli interessi nazionali del nostro Paese devono essere tutelati è ormai tale da suggerire un ripensamento complessivo delle dotazioni organiche ritenute adeguate nella situazione

attuale. Il mondo non è più quello di dieci anni fa, ma è caratterizzato da una ripresa della competizione tra le grandi potenze, che si ripercuote anche sull'area del mare Mediterraneo, un'area altamente sensibile per l'Italia.

Questi aspetti critici sono affiorati nel corso delle audizioni svolte dai capi di Stato maggiore delle Forze armate presso la Commissione difesa della Camera dei deputati. L'inazione del legislatore, in queste condizioni, esporrebbe il nostro strumento militare al rischio di subire un progressivo decadimento che si tradurrebbe in un grave danno per tutto il Paese.

Con la presente proposta di legge si intende predisporre un percorso per l'adozione dei provvedimenti necessari per porre rimedio alle vulnerabilità dell'assetto organizzativo e strutturale delle nostre Forze armate e del personale civile che le coadiuva, determinate dalla sopravvenuta inadeguatezza delle norme della legge Di Paola rispetto al contesto odierno.

Gli strumenti prefigurati sono essenzialmente due: il primo consiste in un intervento diretto sulla normativa in vigore, volto a prorogare di dieci anni, dal 2024 al 2034, il termine previsto per completare il ridimensionamento delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. A questo obiettivo sono dedicati gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge.

Con l'articolo 3, invece, si conferisce al Governo la delega per la rideterminazione delle citate dotazioni, valutando, in particolare, la congruità dei volumi organici da conseguire a regime, al termine del processo di riduzione del personale militare e civile in servizio presso l'amministrazione della difesa. Si evidenzia in questo contesto la particolare situazione del Servizio sanitario militare, di cui si prospettano il potenziamento e il più organico inserimento in un sistema di collaborazione non soltanto con il Servizio sanitario nazionale ma anche con il settore industriale privato, con il quale la pandemia in corso ha evidenziato l'opportunità di stabilire forme di cooperazione nelle attività di produzione e di ricerca, in circostanze d'emergenza, anche tramite l'Istituto farmaceutico militare. La delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e i decreti legislativi adottati in attuazione di essa devono essere sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, per l'acquisizione del loro parere. La delega comprende anche eventuali modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; il Governo è altresì autorizzato a modificare il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte con i citati decreti legislativi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli articoli 2196-*bis*, comma 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 1-*bis*, 2197-*bis*, comma 1, 2204, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-*bis*, 2209-*ter*, comma 1, alinea, 2209-*quater*, comma 1, alinea, 2209-*septies*, comma 1, 2214-*bis*, comma 4, 2221-*bis*, comma 1, alinea, 2224, comma 1, lettera *a*), 2229, commi 1 e 6, 2233-*bis*, comma 1, alinea, 2236-*bis*, comma 1-*quater*, 2238-*ter*, comma 1, 2259-*quater*, comma 1, alinea, 2259-*quinquies*, comma 1, e 2259-*sexies*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: « 2024 », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 2034 ».

2. Agli articoli 2206-*bis*, comma 1, lettera *c*), 2224, comma 1, lettera *b*), e 2259-*ter*, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: « 2025 », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 2035 ».

Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le parole: « il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera *a*), e 2, lettera *a*) » sono sostituite dalle seguenti: « il termine del 31 dicembre 2034, previsto dalle norme vigenti per la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi degli articoli 798, 2206-*bis* e 2259-*ter* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dell'assetto dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare da conseguire entro l'anno 2034, unitamente alle loro variazioni annuali, previa rivalutazione dei contingenti numerici in base alle prevedibili esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, escludendo dal computo il numero degli appartenenti al Servizio sanitario militare, da determinare con la legge annuale di bilancio;

b) rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa da conseguire entro l'anno 2034, unitamente alle loro variazioni annuali, tenendo conto dell'esigenza di valorizzare la specificità e la professionalità del medesimo personale;

c) revisione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare secondo criteri di natura interforze e di specializzazione, con la possibilità della sua utilizzazione anche a supporto del Servizio sanitario nazionale, prevedendo il potenziamento delle sue dotazioni organiche e materiali, definendo altresì le circostanze e le modalità del suo impiego in circostanze di emergenza, anche per la produzione di farmaci non altrimenti disponibili nelle quantità necessarie, valorizzando l'attività dell'Istituto farmaceutico militare e prevedendo altresì forme di collaborazione con le imprese del settore privato in casi di grave emergenza di carattere sanitario.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti, per le materie di loro competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Il Governo è autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0140650